



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

ORDINANZA

REG. GENERALE N. 52 del 18-07-2023

Ufficio: SUAP, COMMERCIO E ARTIGIANATO

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI E RADUNI DI PERSONE A QUALSIASI TITOLO IN LESINA E MARINA DI LESINA, SU PARTICOLARI AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

IL SINDACO

Premesso che:

- nei mesi di luglio e di agosto si svolgeranno in Lesina e Marina di Lesina alcune manifestazioni ed eventi, che registreranno un notevole afflusso di pubblico;
- nel rispetto delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, si è evidenziata la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione appunto di eventi per i quali è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone su aree pubbliche;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — n. 555/OP/0001991/2017/1 DEL 7 GIUGNO 2017, in materia di misure di safety e security durante lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo;

Rilevato che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;

Considerato che, in particolare, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;

Ritenuto che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi, con la conseguente non corretta dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, costituiscono serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Dato atto, peraltro, che gli spettatori possono giungere sul luogo di svolgimento delle manifestazioni già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine;

Evidenziato che le bevande contenute in bottiglie di vetro, plastica e lattine, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro, vengono consumate in loco ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e che gli stessi possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che partecipano alle manifestazioni pubbliche;

Ritenuto quindi che la garanzia dell'ordine, della sicurezza ed incolumità pubblica evidenziati nei capi che precedono rappresentino motivazioni idonee e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche;

Considerato opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche/superalcoliche e bevande in contenitori/bottiglie di vetro, in plastica e lattine, nell'area delle manifestazioni e nelle immediate adiacenze;

Visto l'art. 50 TUEL c 7 bis, laddove dispone che *“il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contigibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*;

ORDINA

In occasione degli eventi, spettacoli, manifestazioni e di raduno di persone in Lesina e Marina di Lesina, su particolari aree pubbliche o aperte al pubblico, in premessa decritti:

E' fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti, nonché ai gestori di distributori automatici, di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti in vetro, nonché in lattine dalle ore 20:00 e fino alle successive ore 02.00. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere direttamente versate da chi effettua la somministrazione, avendo cura di garantire e far osservare il corretto conferimento a rifiuto dei bicchieri dopo l'uso;

E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalle manifestazioni;

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line del presente Atto e sul sito istituzionale del Comune;

Agli eventuali trasgressori sarà comminata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il cui ammontare è compreso tra euro 25,00 e euro 500,00, secondo i canoni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689, facendo salvi eventuali provvedimenti di cui in caso di violazione accertata a carico di minori, ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 24.11.1981, n. 689 risponderà direttamente il soggetto (o i soggetti) esercenti la patria potestà, nonché il legale rappresentante del medesimo ovvero il cui soggetto a cui è legalmente affidato, responsabile per *“culpa in vigilando”*;

L'esecutività della presente Ordinanza Sindacale dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line;

La trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia e, per la dovuta attività di vigilanza, al Comando Compagnia Carabinieri di San Severo ed al Comando Stazione Carabinieri di Lesina nonché al Comando della Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e al Comando della Polizia Locale di Lesina;

La più ampia diffusione della presente ordinanza nelle forme idonee ed opportune;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.08.1990, n. 241, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Prefetto della Provincia di Foggia entro 30 giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia di Bari entro il termine di 60 giorni oppure in via alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 18/07/2023

IL SINDACO
GEOM. PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA

REG. GENERALE N. 52 del 18-07-2023

Ufficio: SUAP, COMMERCIO E ARTIGIANATO

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI E RADUNI DI PERSONE A QUALSIASI TITOLO IN LESINA E MARINA DI LESINA, SU PARTICOLARI AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 18-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.